Generali Global – Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Generali Italia S.p.A. (Gruppo Generali)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 8

Istituito in Italia

Sede legale: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Sede operativa: Via L. Bissolati 23, 00187 Roma (RM)

+39 041 5492111

fpageneralivita.it@generali.com
FondoGeneraliGlobal@pec.generali.com

www.generali.it

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota Informativa del Fondo Pensione Aperto "GENERALI GLOBAL - Fondo pensione aperto a contribuzione definita".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Fondo pensione aperto si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere da ottobre 2026.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.300,00 (€ 5.164,57 fino al periodo di imposta 2025). Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi per un importo complessivamente inferiore al plafond teorico massimo deducibile possono recuperare negli anni successivi la quota di deduzione non utilizzata.

A tal fine, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, essi possono dedurre dal reddito imponibile contributi eccedenti il limite ordinario di deducibilità annua, fino a un importo massimo aggiuntivo di € 2.650,00 per ciascun anno (€ 2.582,29 fino al periodo di imposta 2025), fermo restando il limite rappresentato dalla differenza tra il plafond teorico complessivamente deducibile nel primo quinquennio e i contributi effettivamente versati nello stesso periodo.

Pertanto, a decorrere dal 2026, il limite massimo complessivo di deducibilità annua, dato dalla somma della deduzione ordinaria e dell'extra-deduzione, è pari a € 7.950 (€ 7.746,86 fino al periodo di imposta 2025).

Per gli iscritti che abbiano aderito a una forma pensionistica complementare anteriormente al 1° gennaio 2026, il calcolo dell'eventuale deduzione residua riferita ai primi cinque anni di partecipazione continua a essere effettuato tenendo conto dei limiti di deducibilità vigenti nei rispettivi periodi d'imposta.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di produttività con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, è riconosciuta l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. I contributi derivanti dalla conversione del premio di produttività

in previdenza complementare beneficiano dell'agevolazione anche qualora eccedano il limite ordinario di deducibilità fiscale previsto per i contributi volontariamente versati alla forma pensionistica complementare.

Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di produttività non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, così divenendo anch'essa esente da tassazione.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di € 5.300 (€ 5.164,57 fino al periodo di imposta 2025). Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione individuale, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Conferimento del TFR pregresso

Il conferimento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. Inoltre, sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione l'eventuale importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

2. Regime fiscale delle prestazioni

2.1. Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in forma di capitale, il regime di tassazione è differenziato, come di seguito descritto:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento

di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 (e per i "vecchi iscritti" anche per la parte relativa agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007, salvo diversa opzione), è prevista la tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sulla parte di prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia, di rendita a durata definita, di prelievi liberamente determinabili e di erogazione frazionata del montante accumulato

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita vitalizia assumono anch'esse un regime differenziato, a seconda delle ipotesi che seguono:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria ai fini IRPEF nella misura dell'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, è prevista la tassazione ai fini IRPEF secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo al fondo pensione. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Le prestazioni erogate in forma di rendita a durata definita, di prelievi liberamente determinabili e di erogazione frazionata del montante accumulato sono tassate in base alle regole previste per le prestazioni in capitale (cfr. par. precedente).

Anticipazioni

L'anticipazione richiesta viene erogata in forma di capitale una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (ad es. in caso di anticipazione per acquisto prima casa attraverso l'esibizione dell'atto notarile o dell'altra documentazione richiesta a comprova in base alle modalità previste dalla forma pensionistica complementare).

Quanto poi alla tassazione delle somme anticipate, occorre anche in questo caso distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i "vecchi iscritti" si applica la tassazione separata con di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%. Per i "nuovi iscritti" si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. L'imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti.

Riscatti

Per tassare le somme riscattate occorre distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 occorre distinguere la motivazione del riscatto: se il riscatto è "volontario" (i.e. in caso di licenziamento o dimissioni) è applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al fondo. Se il riscatto è "involontario" (i.e. mobilità, cassa integrazione, invalidità…) e avviene per il totale della posizione, si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

2.2. Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale[1] (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato[2]) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati alla forma pensionistica complementare.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, se la data di iscrizione a forme pensionistiche complementari è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di partecipazione antecedenti a tale data sono computati fino a un massimo di quindici.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

[1] I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

[2] Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007

- realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia, di rendita a durata definita, di prelievi liberamente determinabili e di erogazione frazionata del montante accumulato

Le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia sono assoggettate all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. L'aliquota può pertanto ridursi fino al 9%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Inoltre, sugli eventuali rendimenti finanziari maturati durante l'erogazione della rendita vitalizia, successivamente alla maturazione del diritto alla prestazione, si applica un'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, attualmente pari al 26%, eventualmente ridotta per la quota riferibile a titoli pubblici e titoli equiparati, per i quali trova applicazione l'aliquota agevolata del 12,5%.

Quanto al trattamento fiscale delle nuove prestazioni pensionistiche, relativamente ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono assoggettati alle medesime modalità impositive già in vigore per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale (cfr. il comma 6-bis dell'art. 11), attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. L'aliquota può pertanto ridursi fino al 9%.

Le prestazioni pensionistiche in forma di erogazione frazionata del montante accumulato sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e degli eventuali contributi non dedotti.

Sulla parte imponibile delle prestazioni in forma di erogazione frazionata del montante accumulato è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 5%. L'aliquota può pertanto ridursi fino al 15%.

Per tutte le prestazioni pensionistiche descritte in questo paragrafo, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, se la data di iscrizione a forme pensionistiche complementari è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di partecipazione antecedenti a tale data sono computati fino a un massimo di quindici.

Prestazioni previdenziali erogate in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

TFR pregresso

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

3. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.